

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"NOI PER GLI ALTRI" SARDARA

Vico Il Fontana Nuova n. 2

Art.01

Costituzione, Denominazione e Sede

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore" e delle norme del Codice civile in tema di Associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Noi per gli altri" (Sardara, Villanovaforru e Collinas) di seguito indicata come "Associazione".

L'Associazione ha sede legale in Vico Il Fontana Nuova, n 2 nel Comune di Sardara (SU).

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Sardara non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

2. Essa opera nel territorio della Provincia del Sud Sardegna, ed intende operare anche in ambito Nazionale.

3. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

4. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 02

Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di Volontariato"

1. La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Organizzazione di Volontariato" (ODV) successivamente e solo in costanza di eventuale iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione "Noi per gli altri Organizzazione di Volontariato", in sigla denominata NOI PER GLI ALTRI - ODV".

L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al predetto Registro.

2. A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS, l'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 03

Finalità e attività

1. L'Associazione è apartitica, è aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di Volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati

3. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n° 328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n° 104, e alla Legge 22 giugno, n° 112 e successive.

b) Interventi e prestazioni sanitarie

c) prestazioni socio-sanitarie di cui decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;

d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n° 166 e successive modificazioni o erogazione di denaro, beni o servizi sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

3. Come appena descritto, lo scopo dell'Associazione è quello di operare nei settori appena evidenziati con le seguenti attività:

- trasporto di ammalati e feriti e personale sanitario;
- trasporto di organi, sangue, tessuti ed emoderivati;
- assistenza di pronto soccorso, infermieristica, medica e chirurgica ad ammalati, infortunati, persone diversamente abili ed anziani, sia in strutture mediche ed ospedaliere sia presso domicilio;
- interventi e servizi sociali anche tramite consegna di beni primari a soggetti deboli o svantaggiati;
- mobilità con mezzi di trasporto adeguati, nonché prestazioni assistenziali, per persone diversamente abili, anziani e pazienti che necessitino di trattamenti medico-sanitari;
- collaborazione attiva con i presidi medici territoriali di continuità assistenziale;
- promozione, mediante scuole e corsi organizzati dall'Associazione Noi per gli altri, della formazione tecnica, morale e professionale di tutto il personale dell'Associazione;
- promozione ed organizzazione di corsi per la divulgazione delle norme di primo soccorso;
- servizio di assistenza sanitaria di primo soccorso in occasione di manifestazioni sportive, religiose e/o socioculturali;
- partecipazione a manifestazioni sportive amatoriali, professionali e pubbliche che non contrastino con le finalità dell'Associazione;
- svolgimento di ogni altra attività che si dovesse rendere opportuna nei territori in cui opera l'Associazione e finalizzata al benessere delle persone. Tutte le attività possono essere svolte anche mediante collaborazione con altri Enti e Associazioni;
- operare con le istituzioni nell'utilizzo di tende pneumatiche da utilizzare nelle emergenze sanitarie, istituendo PMA allestiti e operativi in tempi brevi;

4. L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che osservando le eventuali delibere dell'Assemblea dei Soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

5. L'Associazione potrà, altresì, attuare raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 04

Qualità di Volontariato

1. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono rese a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al Volontario possono essere rimborsate dall'organizzazione tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

2. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

3. La qualità di Volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'organizzazione di cui Volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività Volontaria.

01, 4. Per quanto non previsto si applica l'art. 17 del CTS.

Art. 05

Ammissione ed esclusione dei soci aderenti

16, e o 1. Sono Soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che, riconoscendosi nelle finalità istituzionali della stessa, ne condividono le finalità e mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

con 2. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato/a secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite con le attività di interesse generale svolte.

one 3. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

bili, 4. L'accoglimento della domanda è comunicato all'interessato/a entro 60 giorni ed annotata nel libro degli associati.

ione 5. In caso di rigetto della domanda il Consiglio Direttivo comunica per iscritto la decisione all'interessato/a motivandola entro e non oltre 60 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre ricorso motivato all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prima assemblea utile deciderà in merito al ricorso. Al ricorrente deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

e/o 6. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

Art. 06

Perdita della qualifica di socio

on le 1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

zione 2. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ante 3. È ammesso, entro i successivi 60 giorni dalla mancata ammissione o dall'esclusione, ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea dei soci, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.

arie, 4. I soci receduti e o esclusi non possono richiedere la restituzione delle quote associative versate, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art.07

Diritti e doveri degli associati

lle di 1. I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllare l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali ed esaminare i libri sociali;

- partecipare alle Assemblee con diritto di voto.
2. I soci hanno il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
 - versare l'eventuale quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 08 **Gli organi sociali**

1. Sono organi dell'organizzazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Segretario
- l'organo di controllo, ove costituito ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo settore.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata al fini dello svolgimento della funzione.

Art.09 **L'Assemblea dei soci**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci aderenti, in regola con il pagamento delle quote sociali.

2. Il Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario.

3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati con modalità che ne attestino l'intervenuta ricezione almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve tenersi non meno di 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che sia possibile identificare tutti i partecipanti e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alle votazioni. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano congiuntamente il Presidente e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci; le decisioni assunte fino alla sospensione saranno valide.

6. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto.

7. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone.

8. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

9. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di 3 associati.

10. Il diritto di voto degli associati minori di età viene esercitato da chi ne esercita la potestà genitoriale e la convocazione dovrà pervenire sia all'associato che ai primi. Il minore di età ha comunque diritto di partecipare all'assemblea e di prendere la parola. Il minore d'età non gode del diritto di elettorato passivo nemmeno per il tramite dell'esercente la potestà genitoriale.

11. Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle Assemblee degli aderenti e le decisioni dell'Assemblea vincolano tutti gli aderenti.

Art.10

Compiti dell'Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) nominare e revocare il Presidente del Consiglio Direttivo;
- f) nominare e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui art. 30 del Codice del Terzo Settore;
- g) nominare e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- j) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- k) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- l) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o altro organo sociale;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 11

Compiti dell'Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria viene convocata per:

- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto
 - deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione.
 - Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art. 12

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci tra le persone fisiche associate, è composto da 5 (cinque) membri compreso il Presidente, resta in carica per la durata di anni 5 (cinque) e i suoi componenti possono essere rieletti.
2. Nel rispetto anche di quanto prescritto dall'art. 26 del CTS qualora uno o più Consiglieri cessino dalla carica per qualsiasi ragione, il Consiglio Direttivo provvede alla temporanea sostituzione attingendo dall'elenco dei votati nell'ultima Assemblea all'uopo convocata, iniziando dal primo dei non eletti e a seguire. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria che dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita. Ove detta assemblea non dovesse deliberare, dovrà essere convocata una nuova assemblea con la massima urgenza consentita, e così a seguire.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da un numero di Consiglieri non inferiore a $\frac{1}{3}$ (un terzo), con arrotondamento per eccesso. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel "Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo", conservato nella sede dell'Associazione.

6. Compiti del Consiglio Direttivo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- determinare i programmi di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente;
- redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni immobili e mobili di proprietà dell'Associazione ad essa affidati;
- convocare l'Assemblea;
- decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse ex art. 6 CTS, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dall'Assemblea e dal CTS;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione, secondo quanto previsto dallo Statuto, dai Regolamenti interni, dal CTS ovvero deliberato dall'Assemblea;
- amministrare i fondi dell'Associazione per la stretta attuazione degli scopi statutari e dei programmi dell'Associazione stessa, secondo le norme di Legge.

Art. 13

Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno
2. il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica 5 anni quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Art. 14

Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella prima riunione, insieme al Segretario e al Tesoriere. Presiede le Commissioni di lavoro e relaziona al Consiglio Direttivo sui risultati da essi raggiunti. Sostituisce, in sua assenza, il Presidente e ne esplica le sue funzioni delegante.

Art. 15

Segretario

1. Il Segretario è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo, resta in carica 5 (cinque) e anni e può essere rieletto; può essere un consigliere e ha diritto di voto all'interno del Consiglio Direttivo. Cura la tenuta dei libri sociali, redige e controfirma i verbali delle Assemblee. Tiene aggiornata la banca dati e gli elenchi e gli associati, collabora a redigere i bilanci da sottoporre al Consiglio Direttivo, prima, e all'Assemblea poi.

Art. 16

Organo di Controllo

1. l'organo di controllo, qualora nominato per obbligo di legge, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile.

2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Nell'ipotesi in cui si verifichi quanto previsto dall'art. 30, co. 3 del CTS e in tutti i casi in cui cessi l'obbligatorietà di prevederlo, quello in carica decade automaticamente
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.
7. All'Organo di controllo sono attribuiti i compiti indicati nell'art. 30, commi 6 e 7 del Codice del Terzo settore. In particolare, lo stesso deve:
 8. vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs.n. 231/2001, qualora applicabili;
 9. vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 10. esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 11. attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 12. partecipare alle riunioni dell'Assemblea afferenti alle materie relative ai propri compiti; può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo laddove convocato.
 13. Nei casi previsti dall'art.31, c. 6, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti, ove composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
 14. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.17

Organo di Revisione legale dei conti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.30 c.6 del CTS, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS è fatto obbligo di nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; gli stessi devono possedere caratteristiche di indipendenza ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo, imparziale e non possono ricoprire cariche all'interno dell'associazione.
2. Nell'ipotesi in cui si verifichi quanto previsto dall'art. 31, co. 2 del CTS e in tutti i casi in cui cessi l'obbligatorietà di prevedere l'organo di revisione, quello in carica decade automaticamente secondo quanto previsto dagli eventuali accordi contrattuali stipulati.

Art. 18

Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamenti;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività di interesse generale prestata, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del CTS;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Art. 19

Beni

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 20

Destinazione del patrimonio ad assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'organizzazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associato

Art. 21

Bilancio

1. I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal primo di gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13, 14 e 87 del D. lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

2. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e dalla relazione di missione (tale documento illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie), viene predisposto dal Consiglio Direttivo e portato in approvazione all'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui articolo 3 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

4. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art. 22

Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di Volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

2. La copia della convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 23

Personale retribuito

1. L'organizzazione di Volontariato può assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei Volontari.

Art. 24

Assicurazione obbligatoria

1. L'organizzazione che si avvale di Volontari deve assicurare contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento alle attività di Volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 25

Responsabilità della organizzazione

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I membri del Consiglio Direttivo, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi dell'art. 28 del CTS.

Art. 26

Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 27

Libri sociali obbligatori

1. L'Associazione deve tenere, oltre le scritture prescritte negli articoli 13,14 e 17, comma 1 del CTS, i libri sociali obbligatori per legge e in particolare:

- libro soci;
- libro dei verbali delle assemblee dei soci;
- libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato;
- registro dei volontari.

2. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. L'esame è esercitato presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Art. 28

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore, le disposizioni attuative dello stesso, e per quanto dallo stesso non previsto e compatibile delle norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione.

Il presente Statuto è composto da N° 28 articoli e 10 pagine